



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Movimento 5 Stelle
Gruppo Consiliare

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

16 LUG. 2019

N. 10806 / 9.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA

PDC N. 388

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
EUGENIO GIANI

SEDE

Proposta di legge regionale

“Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale 'BLOCKCHAIN' ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti delle filiere agroalimentari, dei distretti produttivi e delle filiere dell'economia circolare”.

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 – Finalità.
- Art. 2 - Sviluppo e realizzazione della piattaforma.
- Art. 3 - Uso della piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti delle filiere agroalimentari, dei distretti produttivi e delle filiere dell'economia circolare.
- Art. 4 - Adesione e accesso alla piattaforma informatica multifunzionale.
- Art. 5 – Contributi.
- Art. 6 - Attività di promozione.
- Art. 7 - Norma finanziaria.
- Art.8 - Gestione dei contributi.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

- Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
- Visto il Regolamento CE 178/2002, “*Norme per la sicurezza alimentare*”;
- Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;



Vista la legge 12/2019, di conversione del decreto legge 135/2008 "Disposizioni urgenti un materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", che contiene le definizioni legali di "tecnologie basate su registri distribuiti" e degli "smart contract";

Considerato quanto segue:

- La tematica della Blockchain (letteralmente, catena di blocchi) ha avuto negli ultimi anni, e continua ad avere oggi, una grande eco a livello mondiale. La Blockchain è una struttura dati condivisa e immutabile che si avvale di un protocollo che permette la trasmissione, la manipolazione, il salvataggio e la verifica di dati in maniera decentralizzata.
- Molto spesso si è inclini a collocare la Blockchain in un ambito inerente soltanto i Bitcoin, le *virtual currency* (le monete virtuali) o le transazioni finanziarie. In realtà la Blockchain può dare risposte assolutamente innovative anche sul piano della creazione di un nuovo sistema di relazioni interamente basato su un nuovo concetto di fiducia. Una prospettiva che mette la Blockchain al servizio della *supply chain* (catena di fornitura) per disporre di nuovi strumenti in grado di garantire la migliore tracciabilità alimentare nella prospettiva di assicurare nuovi livelli di sicurezza alimentare.
- La Blockchain garantisce l'autenticità delle certificazioni a dimostrazione che la tecnologia non serve solo alle transazioni finanziarie, ma permette scambi rapidi per qualunque tipo di informazione. Un'operazione che può aiutare a creare fiducia nelle transazioni commerciali, soprattutto per quelle che richiedono diversi passaggi.
- L'Italia può vantare un innegabile primato nel settore delle eccellenze agroalimentari ma è fuor di dubbio che il settore debba potenziare la propria performance di sostenibilità e procedere verso un modello di economia circolare.
- Lo scorso settembre l'Italia ha aderito alla Partnership europea sulla Blockchain, segno tangibile che la tematica è considerata molto importante dalla politica nazionale ed europea.
- A pochi mesi dall'approvazione della legge di Bilancio per il 2019, emerge con più chiarezza la politica di innovazione introdotta dal Governo per dare al Paese un decisiva impronta digitale.



Diversi finora gli strumenti adottati. Si va dall'adesione dell'Italia alla Blockchain Partnership, all'istituzione presso il Mise del tavolo di esperti per definire una strategia nazionale sulla blockchain; dalle nuove norme introdotte dal decreto-legge semplificazione, alla presentazione del Fondo Nazionale Innovazione.

- La Blockchain può svolgere dunque un ruolo di assoluta preminenza come piattaforma per progetti che consentano di tutelare il "Made in Italy" e il valore delle produzioni contro frodi e contraffazioni.

- E' necessario dunque sviluppare una piattaforma informatica multifunzionale 'BLOCKCHAIN' ed applicare i servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti delle filiere agroalimentari, dei distretti produttivi e delle filiere dell'economia circolare,

approva la presente legge

Art. 1

(Finalità)

1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento CE 178/2002, "Norme per la sicurezza alimentare", la Regione promuove e sostiene la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri di tracciabilità digitali basati su database distribuiti e cronologicamente interconnessi, condivisi, inalterabili e imm modificabili, in grado sia di garantire forme estese di trasparenza e controllo, in autonomia, delle transazioni, nonché di accrescere la fiducia dei cittadini nell'operato delle istituzioni e delle aziende,
2. Nell'ambito dei possibili utilizzi della piattaforma di cui al comma 1, la Regione promuove, in particolare, l'applicazione del servizio di tracciabilità, rintracciabilità e controllo della trasformazione dei prodotti delle filiere agroalimentari del territorio toscano in particolare BIO e D.O.C.G., dei distretti produttivi e delle filiere dell'economia circolare, al fine di favorire l'accesso da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all'origine, alla



natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, nonché di valorizzare le produzioni locali, attraverso l'intera filiera produttiva, consentendo così di certificare la qualità, la provenienza e la filiera del prodotto, assicurando la massima trasparenza a garanzia del consumatore finale e valorizzando il lavoro agroalimentare di qualità.

Art. 2

(Sviluppo e realizzazione della piattaforma)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione adotta e sviluppa una tecnologia basata su un linguaggio crittografico non cancellabile;
2. La Giunta regionale adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge un regolamento regionale che definisce, in particolare:
 - a) i requisiti e i livelli di performance tecnica, sicurezza, affidabilità e visibilità per la creazione e lo sviluppo della piattaforma informatica multifunzionale,
 - b) i presupposti tecnici delle modalità di localizzazione, raccolta e distribuzione delle informazioni,
 - c) gli standard dei contenuti informativi condivisi nella piattaforma,
 - d) le modalità di accesso e fruizione del servizio,
 - e) le specifiche tecniche per l'applicazione della piattaforma informatica multifunzionale ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti delle filiere agroalimentari, dei distretti produttivi e delle filiere dell'economia circolare di cui all'articolo 3,
 - f) l'interfaccia e l'eventuale interconnessione tra la piattaforma e i sistemi di certificazione di qualità di sistema e di prodotto attualmente esistenti;
3. L'affidamento della realizzazione e della gestione della piattaforma tecnologica avviene nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici").



Art. 3

(Uso della piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti delle filiere agroalimentari, dei distretti produttivi e delle filiere dell'economia circolare)

1. In sede di prima attuazione della legge, la Regione promuove l'uso della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 1 per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni delle filiere agroalimentari, dei distretti produttivi e delle filiere dell'economia circolare.
2. Ai fini di cui al comma 1, i partecipanti alla filiera forniscono tutte le informazioni di competenza relativamente ai propri prodotti, tenendo in considerazione tutta la filiera di produzione, dal luogo d'origine delle materie prime, alla coltivazione, dalla lavorazione nelle aziende agricole, fino alla distribuzione e allo stoccaggio del prodotto nei punti vendita.

Art. 4

(Adesione e accesso alla piattaforma informatica multifunzionale)

1. L'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale da parte dei partecipanti alla filiera agroalimentare, dei distretti produttivi e delle filiere dell'economia circolare è libera e gratuita e avviene su base volontaria,
2. Per consentire la più ampia diffusione tra i consumatori, l'accesso alla piattaforma è gratuito.

Art. 5

(Contributi)

1. La Regione promuove l'adesione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti delle filiere agroalimentari, dei distretti produttivi e delle filiere dell'economia circolare



- attraverso l'erogazione, ai soggetti delle filiere interessate a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema.
2. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato *de minimis*, a titolo di contributo a fondo perduto.
 3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi tenuto conto dei seguenti criteri generali:
 - a) grado di innovazione del progetto imprenditoriale.
 - b) validità tecnica del progetto.
 - c) sostenibilità economico-finanziaria.
 - d) potenzialità del mercato di riferimento.
 - e) competenze dei proponenti.
 - f) contribuzione dell'azienda alla risoluzione delle criticità territoriali e/o sociali.
 - g) possesso del rating di legalità, attribuito dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE.
 4. Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro quarantacinque giorni dall'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione definisce le modalità operative per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.
 5. Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 6

(Attività di promozione)

1. La Regione promuove la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonché l'adesione alla stessa e il suo utilizzo attraverso specifiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione,
2. Al fine di accrescere tra i consumatori la consapevolezza in ordine ai processi produttivi, alle tecniche agricole e alle proprietà qualitative degli alimenti, la Regione promuove,



altresi, l'informazione e la formazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare, dei distretti produttivi e delle filiere dell'economia circolare di cui all'articolo 3.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge pari ad euro 1.000.000,00 imputabili alla sola annualità 2019 si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 8

(Gestione dei contributi)

1. Le procedure amministrative relative alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 sono gestite dagli uffici della Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli stanziamenti di cui all'articolo 5 sono trasferiti, con variazione di bilancio, dal bilancio del Consiglio regionale al bilancio regionale.



Relazione illustrativa.

La tematica della Blockchain (letteralmente, catena di blocchi) ha avuto negli ultimi anni, e continua ad avere oggi, una grande eco a livello mondiale. La Blockchain è una struttura dati condivisa e immutabile che si avvale di un protocollo che permette la trasmissione, la manipolazione, il salvataggio e la verifica di dati in maniera decentralizzata. La Blockchain è stata definita nel tempo come la *Internet del valore* che si caratterizza per quattro aspetti fondamentali:

1. Decentralizzazione,
2. Trasparenza,
3. Sicurezza,
4. Immutabilità.

La Blockchain può essere considerata una tecnologia che appartiene alla categoria delle *Distributed Ledger* (archivi distribuiti). Le *Distributed Ledger Technology* o DLT possono essere definite come un insieme di sistemi concettualmente caratterizzati dal fatto di fare riferimento a un registro distribuito, governato in modo da consentire l'accesso e la possibilità di effettuare modifiche da parte di più nodi di una rete.

Molto spesso si è inclini a collocare la Blockchain in un ambito inerente soltanto i Bitcoin, le *virtual currency* (le monete virtuali) o le transazioni finanziarie. In realtà la Blockchain può dare risposte assolutamente innovative anche sul piano della creazione di un nuovo sistema di relazioni interamente basato su un nuovo concetto di fiducia. Una prospettiva che mette la Blockchain al servizio della *supply chain* (catena di fornitura) per disporre di nuovi strumenti in grado di garantire la migliore tracciabilità alimentare, dei distretti produttivi e delle filiere dell'economia circolare nella prospettiva di assicurare nuovi livelli di sicurezza alimentare. Il vero tema è quello di stabilire una situazione di Fiducia, di *Trust*, che dia chiare garanzie a tutti gli attori della filiera in merito alla qualità del lavoro svolto e al rispetto delle regole e dei diritti di tutte le imprese e di tutti coloro che direttamente e indirettamente lavorano in questa filiera.



Questa metodologia operativa è stata già sperimentata con ottimi risultati nell'ambito della filiera del pesce nel Regno Unito. L'approccio Blockchain parte dal lavoro dei pescatori che attraverso un semplice SMS attivano il percorso della filiera già nel momento in cui il pesce viene portato a terra. L'SMS attiva il primo livello di identificazione che viene subito trasferito all'industria di trasformazione o alla distribuzione come primo elemento di identificazione comune. Tutti i movimenti successivi di questa partita di pesce vengono a loro volta registrati su una piattaforma comune basata sulla Blockchain e contribuiscono ad arricchire il patrimonio di informazioni su quanto è avvenuto e su chi ha svolto le varie attività (trasporto, trasformazione, packaging, vendita, ecc.). Un altro esempio, più vicino a noi, è quello della tracciabilità del vino, dalla vite alla bottiglia. Le cantine pioniere provengono da quattro aree produttive d'eccellenza a copertura anche delle diversità dei vini italiani: dai rossi piemontesi, alle bollicine della Franciacorta, dai vini toscani fino a quelli pugliesi. La tracciabilità avviene attraverso la scansione di un QR-code posto direttamente sull'etichetta, così i consumatori potranno conoscere la storia del vino, dal grappolo d'uva alla bottiglia, prima di comprarlo e stapparlo. Saranno dunque disponibili informazioni specifiche sulle caratteristiche e sui processi di produzione con l'obiettivo di permettere ai consumatori una scelta d'acquisto veramente consapevole.

I principali attori coinvolti nella filiera che dovranno essere tracciati all'interno della piattaforma Blockchain per l'industria di approvvigionamento alimentare, sono:

1. Produttori: chi produce il cibo,
2. Fabbricanti: chi trasforma il prodotto,
3. Registratori: enti pubblici o privati che rilasciano identità uniche agli attori,
4. Organizzatori di base: chi stabilisce a quali condizioni si ottiene un certificato,
5. Certificatori: i veri ispettori di tutto il processo,
6. Consumatori.

La Blockchain garantirà l'autenticità delle certificazioni a dimostrazione che la tecnologia non serve solo alle transazioni finanziarie, ma permette scambi rapidi per qualunque tipo di informazione.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Movimento 5 Stelle
Gruppo Consiliare

Un'operazione che può aiutare a creare fiducia nelle transazioni commerciali, soprattutto per quelle che richiedono diversi passaggi.

Lo scorso settembre l'Italia ha aderito alla Partnership europea sulla Blockchain, segno tangibile che la tematica è considerata molto importante dalla politica nazionale ed europea. La *European Blockchain Partnership* (EBP) si pone come missione quella di sviluppare un impegno comune nello sviluppo di una infrastruttura europea dedicata alla Blockchain, per favorire la collaborazione tra Stati nella realizzazione di servizi digitali sovranazionali e nell'assicurare all'Europa la possibilità di definire e sviluppare standard per la sicurezza e la privacy. La Blockchain può svolgere dunque un ruolo di assoluta preminenza come piattaforma per progetti che consentano di tutelare il "*Made in Italy*" e il valore delle produzioni contro frodi e contraffazioni.

La copertura finanziaria alla proposta di legge è assicurata tramite lo stanziamento di 1 milione di euro proveniente dagli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

GIACOMO GIANNARELLI



Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto: Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzione "Blockchain" ed applicazione dei suoi di tracciabilità e verificabilità ai prodotti delle filiere agroalimentari dei distretti produttivi e delle filiere dell'artigianato.

Soggetto proponente: Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
GIACOMO GIANNARELLI

Copertura finanziaria:

- Oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale.
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- NON SI PREVEDONO SPESE A CARICO DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

DEL CONSIGLIO REGIONALE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione		20		
Programma		3		
Titolo		1		
Totale	0	1.000.000 €	0	1.000.000 €

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Allo copertura degli oneri finanziari derivanti dalla pdl per un ammontare di € 1.000.000,00 imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

Allegato A

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: GIACOMO GINNARELLI (MGS)
(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: PDL
(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: Sviluppo di un piattaforma informatica multi-utente "Blockchain" ed applicazioni dei servizi di tracciabilità e verificabilità...

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

• 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica (è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1); oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali):

*filiera agroalimentare, dis. distretti
produttivi e delle filiere dell'aromaz
3 circolare.*

- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto S:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
 - abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
 - agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
 - differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
 - riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
 - estinzione o riduzione del debito;
 - cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
 - garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
 - prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
 - riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
 - finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
 - partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
 - compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
 - nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile